

**NUOVE NORME PROCESSUALI PER L'INCARICO AL CTU ED ESPLETAMENTO  
DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO\***

di

Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma  
Esperta in diritto di famiglia  
e diritto minorile*

*\*Newsletter AIPG n° 39, anno 2009*

La legge 18 giugno 2009 n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, ha apportato rilevanti modifiche al codice di procedura civile, nell'intento di perseguire finalità di razionalizzazione, semplificazione e speditezza del processo civile. La volontà del legislatore è chiara: pervenire ad uno snellimento delle attività processuali per una più rapida definizione dei giudizi, garantendo l'attuazione del principio costituzionale di “ragionevole durata del processo”.

Il provvedimento – molto articolato per la verità – prevede un piano industria per la pubblica amministrazione (norme volte a favorire efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa) nonché, per quanto attiene al settore giuridico, una delega al governo per la semplificazione dei procedimenti civili e per l'adozione di norme introduttive della mediazione e conciliazione in materia civile e commerciale.

Per quel che riguarda la riforma del processo civile sono state introdotte rilevanti novità tra cui l'ampliamento delle competenze del Giudice di Pace, l'abbreviazione di alcuni termini processuali e l'inserimento di norme a maggior tutela dell'attività difensiva, l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione per i giudizi in cui il Tribunale giudica in comparizione monocratica. Tutte norme, come si vede, finalizzate a “snellire” (o cercare di farlo) i tempi del processo civile; in questa sede è opportuno esaminare la novella relativa agli artt. 191 cpc (nomina del consulente tecnico) e 195 cpc (processo verbale e relazione): in tema, quindi, di nomina del CTU e svolgimento delle operazioni peritali.

**Art. 191 cpc**

**TESTO ANTE RIFORMA:**

**191. Nomina del consulente tecnico.**

Nei casi di cui all'art. 61 e seguenti il Giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 187 ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

**TESTO POST RIFORMA:**

**191. Nomina del consulente tecnico.**

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

**Art. 195 cpc**

**TESTO ANTE RIFORMA:**

**195. Processo verbale e relazione.**

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

**TESTO POST RIFORMA:**

**195. Processo verbale e relazione.**

Delle indagine del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Le modifiche apportate agli articoli 191 cpc e 195 cpc recepiscono alcune prassi già convalidate presso molti Tribunali. In primo luogo, al fine di instaurare il contraddittorio anche in merito al contenuto dei quesiti che saranno sottoposti al CTU, si prevede che il Magistrato, qualora ravvisi la opportunità di avvalersi di un consulente, provveda, con la ordinanza con cui si pronuncia sulle richieste istruttorie delle parti o con ordinanza successiva (es. in sede di richiesta di modifica ex art. 709 ter cpc), alla nomina del consulente ed alla contestuale formulazione dei quesiti fissando l'udienza per il conferimento dell'incarico e per il giuramento.

La formulazione dei quesiti viene dunque **anticipata** al momento della emissione della ordinanza ammissiva della consulenza tecnica.

Inoltre – e ritengo sia la modifica che andrà ad incidere maggiormente sulla attività dei consulenti e sulla dinamica peritale – con la novella dell'ultimo comma dell'art. 195 cpc, si è voluto **anticipare** il momento del contraddittorio tra il CTU ed il consulente di parte, prevedendo che, all'udienza di conferimento dell'incarico al CTU, il Magistrato fissi ben tre termini distinti:

a)- primo termine entro il quale il CTU dovrà trasmettere una copia della consulenza alle parti costituite (intendendosi consulenti di parte o, in mancanza, parti del processo);

b)- secondo successivo termine, entro il quale le parti devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione;

c)- terzo ed ultimo termine entro il quale il CTU deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una valutazione sintetica su tali osservazioni.

In tale modo si dovrebbe evitare, nell'ottica "accelerativa" della novella, la fissazione di una udienza destinata unicamente a concedere alle parti un termine per esaminare la relazione; quando si terrà l'udienza successiva a quella del conferimento dell'incarico al CTU, quindi, le parti avranno non solo già formulato le loro eventuali controdeduzioni sul contenuto della relazione, ma il CTU avrà anche fornito una risposta in merito a tali controdeduzioni all'interno della relazione finale.

Si evince che l'elaborato peritale definitivo che sarà depositato dal CTU sarà il frutto di un confronto già espletato tra le parti (ed i loro consulenti) e il CTU, sulla base di una relazione

“provvisoria” che il consulente è tenuto a trasmettere entro il primo dei termini conferiti dal Magistrato.

A questo punto non possiamo esimerci da alcune riflessioni.

A prescindere dall'intento acceleratorio della novella, la concreta attuazione degli articoli citati non comporta automaticamente l'abbreviazione dei tempi dell'espletamento di una consulenza.

Ciò per vari ordini di motivi: a)- per la necessità di una redazione di doppia consulenza (quella provvisoria e quella definitiva); b)- diventa determinante la solerzia e la diligenza del CTU e delle parti nel rispettare pedissequamente la sequenza cronologica degli adempimenti (si pensi alla violazione anche solo di uno dei termini previsti che condurrebbe allo slittamento dei termini successivi e ad un rinvio della udienza); c)- i tempi inevitabilmente lunghi tra la udienza di conferimento dell'incarico peritale a quella successiva (nella necessità di concedere adeguato tempo per l'adempimento dei tre termini e delle incombenze previste).

Ulteriore osservazione è che con tale novella si vuole garantire il principio del contraddittorio all'interno delle operazioni peritali conferendo ruolo sempre più preminente alle funzioni ed alla attività dei consulenti di parte (si pensi al fatto che nella relazione definitiva il CTU dovrà dare contezza delle osservazioni di tali consulenti). Ciò conduce ad un evitabile corollario e cioè la necessità di garantire la presenza di tali consulenti in ogni momento dell'espletamento della consulenza (con inevitabili ripercussioni in ordine, ad es., alla impossibilità di uno di essi a presenziare ad un incontro): ciò presuppone l'osservanza di regole e/o norme di comportamento, anche formali, attualmente del tutto inesistenti. Mi riferisco espressamente alla mancanza di un protocollo della attività svolta nell'ambito peritale, argomento più volte oggetto di esame e discussione sia da parte dei consulenti che di noi legali.

Ulteriore argomento di interesse per gli operatori è la efficacia temporale della novella: nessun problema per l'applicazione a quei giudizi promossi successivamente alla entrata in vigore della norma (giugno 2009 previsto espressamente dall'art. 58 della legge), mentre qualche perplessità sorge per l'applicabilità nei giudizi già in corso a tale data. Non si ha infatti una uniformità di comportamento da parte dei Magistrati: nel Tribunale di Roma, ad esempio, alcuni giudici istruttori la applicano solo ai giudizi iscritti a ruolo successivamente a giugno 2009, altri anche a quelli in corso a tale data ma in cui l'incarico al CTU sia successivo, altri ancora continuano ad utilizzare una sorta di prassi “intermedia” e cioè quella di fissare una udienza di esame della consulenza, dopo aver concesso al CTU il termine di deposito dell'elaborato ed alle parti un termine successivo per il deposito di eventuali controdeduzioni e memorie.

Le perplessità che inevitabilmente suscita una novella di tal tipo (quale la riflessione che il principio del contraddittorio, principio prettamente processualistico è applicato ad una indagine tecnica che ha aspetti e finalità ben diversi) nascono anche dalla consapevolezza che essa rappresenta comunque una misura parziale, quando invece da più parti – avvocati, magistrati, ausiliari di questi ultimi e quindi consulenti tecnici – si è segnalata da tempo la necessità di una riforma organica all'intero sistema processuale in grado di adottare efficaci strumenti di tutela delle diverse posizioni nel rispetto della specificità della funzione e professionalità di ciascuna di esse.